DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 16 marzo 2021, n. 21

Procedure per l'applicazione dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 - Autorizzazione di siti di produzione di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca, situati nelle aree delimitate del territorio della Regione Puglia, ai fini della loro movimentazione.

L'anno 2021, il giorno sedici del mese di marzo in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente – Lungomare Nazario Sauro 45/47,

il Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili delle PO, "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere" e "Monitoraggio organismi nocivi, produzioni vivaistiche e sementiere", riferisce

Visto il Regolamento UE 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio entrato in vigore il 14/12/2019.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

Visto il D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021 – "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" che dispone che ai Servizi Fitosanitari Regionali competono l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento e il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche che richiedono la definizione di nuove procedure in luogo di quelle previste dal DM n. 4999/2018.

Visto l'art. 99 della Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 67 di modifica alla Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4.

Vista la D.D.S. del 04 maggio 2018 n. 275 "Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali nelle zone delimitate dall'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia" e s.m.i.

Vista la D.D.S. del 20 agosto 2018 n. 675 "Disposizioni per la movimentazione di piante specificate nelle zone delimitate per l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nel territorio della regione Puglia e modifica della D.D.S. dell'Osservatorio Fitosanitario del 17 maggio 2018 n. 275".

Considerato che, il richiamato Reg. UE 2020/1201, regola:

- all'art. 19: Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di <u>piante specificate</u> coltivate in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata, nonché le condizioni che devono essere soddisfatte;
- all'art. 21: Spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di <u>piante specificate</u> coltivate in vitro per l'intero ciclo di produzione in tale area delimitata, nonché le condizioni che devono essere soddisfatte;
- al comma 1 dell'art. 24 che l'autorità competente <u>può autorizzare un sito di produzione</u> solo se esso **soddisfa tutte** le condizioni seguenti:
 - a) è registrato conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031;
 - b) è stato autorizzato dall'autorità competente come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato e i suoi vettori;
 - c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.
- al comma 2 dell'art. 24 che "Le autorità competenti, se durante le ispezioni annuali rilevano la presenza dell'organismo nocivo specificato o danni alla protezione fisica di cui al paragrafo 1, lettera b), revocano immediatamente l'autorizzazione del sito e sospendono temporaneamente gli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate interessate e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto".

Considerato che gli spostamenti in uscita da un'area delimitata e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, riguardano le piante specificate che secondo l'art 1 del succitato Regolamento sono "le piante ospiti da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell'allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato".

Considerato che l'art. 4 - Definizione di aree delimitate – chiarisce che "qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata. Qualora sia confermata solo la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo nocivo specificato, lo Stato membro interessato può delimitare un'area in relazione unicamente a tali sottospecie."

Considerato che nell'area infetta della Regione Puglia è stata confermata la sola presenza della "Xylella fastidiosa sottospecie pauca".

Vista la D.D.S. del 14 dicembre 2020 n. 179 "Reg. UE 2020/1201 – DGR 548/2020 - Aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53."

Richiamato il D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, in particolare l'art. 6 - comma 3. "Ai Servizi fitosanitari regionali, nel proprio ambito territoriale, competono: o) "la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie......., in applicazione delle normative vigenti;

Considerato che il presente provvedimento ha carattere esclusivamente fitosanitario, circoscritto esclusivamente all'attività di "sito di produzione in area delimitata" e che il titolare dell'attività ha l'obbligo di acquisire preventivamente all'avvio dell'esercizio di produzione e commercializzazione all'ingresso le autorizzazioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

Visti gli artt. 650 e 500 del Codice Penale;

PROPONE di:

• **stabilire** che gli O.P. con centri aziendali e campi di produzione ricadenti in area delimitata, che producono vegetali e parti vegetali appartenenti alle "Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, possono essere autorizzati alla loro movimentazione, in uscita da un'area delimitata e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, se rispettano gli artt. 19 e 24 del Reg. UE 2020/1201;

- stabilire che gli O.P. che hanno siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201, sono
 contestualmente autorizzati all'uso del Passaporto (art. 78 del Reg. UE 2016/2031) per le Piante
 specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201;
- approvare le "Procedure per l'autorizzazione di un sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201 e condizioni che devono essere soddisfatte per lo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'<u>ALLEGATO 1</u>, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **stabilire** che l'intero ciclo di produzione delle "Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" deve svolgersi nel sito autorizzato ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201, ed è vietato utilizzare eventuali altre strutture presenti nei centri aziendali e campi di produzione degli O.P., non comprese nel sito autorizzato;
- **disporre** che le autorizzazioni rilasciate per i "siti di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201" dovranno contenere apposita clausola di salvaguardia per il contrasto alla diffusione del patogeno da quarantena, consistente nella <u>revoca</u> della stessa autorizzazione nonché di quella a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'art. 92 del Regolamento UE 2016/2031, in conseguenza della mancata applicazione di più di una delle disposizioni/prescrizioni del presente atto e dell'allegato 1;
- **disporre** che il presente provvedimento è da intendersi applicabile esclusivamente per il riconoscimento dei "siti di produzione di piante specificate notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*", situati nelle aree delimitate e che, pertanto, non deroga al rispetto della normativa fitosanitaria per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale soggetto ad altri patogeni regolamentati;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni/prescrizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del D. Lgs. D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che l'elenco dei siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 sarà trasmesso al MIPAAF;
- **stabilire** che l'elenco dei siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 sarà notificato al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e ai Comandi provinciali della Polizia Locale, competenti per territorio, per i controlli connessi alla movimentazione di vegetali o per altri controlli che si renderanno necessari;
- **stabilire** che gli O.P. con "siti" già autorizzati, devono attenersi alle "Procedure per l'autorizzazione di un sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201 e condizioni che devono essere soddisfatte per lo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'<u>ALLEGATO 1</u>, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che le singole autorizzazioni saranno valide sino ad eventuale esito negativo risultante dalle ispezioni che saranno effettuate, nel periodo più adatto, da parte dell'autorità competente che potrà procedere alla sospensione o revoca.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 (Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili

(di cui alla L.R. n. 28/01, D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Il Responsabile della P.O. (Dott. Vitantonio Fornarelli)

Il Dirigente del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN Dott. Salvatore Infantino

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

Vista la proposta del Dirigente di Servizio, sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili di PO;

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la D.G.R. 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;

Vista la DDS 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega delle funzioni ai sensi della L. 241/90 e smi;

Vista la DDS 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/90;

Vista la DGR n. 181 del 01/02/20 di affidamento *ad interim* delle funzioni vicarie di Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario al Dott. Luigi Trotta;

Vista la DDS n. 5 del 18/02/2021 di nomina del dott. Salvatore Infantino quale Dirigente del Servizio Controlli, Lotte Obbligatorie, Autorizzazioni e PAN;

Vista la nota 569 del 24/03/2020 del Segretariato della Giunta sulle "Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1";

Viste le "Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1" aggiornate alla versione 10.3 di cui alla nota 1875 in data 28/05/2020 del Segretario Generale della Presidenza;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

DETERMINA di:

- prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- **stabilire** che gli O.P. con centri aziendali e campi di produzione ricadenti in area delimitata, che producono vegetali e parti vegetali appartenenti alle "Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, possono essere autorizzati alla loro movimentazione, in uscita da un'area delimitata e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, se rispettano gli artt. 19 e 24 del Reg. UE 2020/1201;
- **stabilire** che gli O.P. che hanno siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201, sono contestualmente autorizzati all'uso del Passaporto (art. 78 del Reg. UE 2016/2031) per le *Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca* di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201;
- approvare le "Procedure per l'autorizzazione di un sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201 e condizioni che devono essere soddisfatte per lo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **stabilire** che l'intero ciclo di produzione delle "Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" deve svolgersi nel sito autorizzato ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201, ed è vietato utilizzare eventuali altre strutture presenti nei centri aziendali e campi di produzione degli O.P., non comprese nel sito autorizzato;
- **disporre** che le autorizzazioni rilasciate per i "siti di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201" dovranno contenere apposita clausola di salvaguardia per il contrasto alla diffusione del patogeno da quarantena, consistente nella <u>revoca</u> della stessa autorizzazione nonché di quella a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'art. 92 del Regolamento UE 2016/2031, in conseguenza della mancata applicazione di più di una delle disposizioni/prescrizioni del presente atto e dell'allegato 1;
- **disporre** che il presente provvedimento è da intendersi applicabile esclusivamente per il riconoscimento dei "siti di produzione di piante specificate notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*", situati nelle aree delimitate e che, pertanto, non deroga al rispetto della normativa fitosanitaria per la produzione e la commercializzazione all'ingrosso dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale soggetto ad altri patogeni regolamentati;
- **stabilire** che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni/prescrizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del D. Lgs. D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021;
- **richiamare** le implicazioni che l'eventuale diffusione di organismi nocivi comporta nei confronti della salute delle piante e dell'economia rurale o forestale, di cui agli artt. 500 e 650 del c.p.p.;
- **stabilire** che l'elenco dei siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 sarà trasmesso al MIPAAF;
- **stabilire** che l'elenco dei siti autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 sarà notificato al Comando Regione Carabinieri Forestale della Puglia e ai Comandi provinciali della Polizia Locale, competenti per territorio, per i controlli connessi alla movimentazione di vegetali o per altri controlli che si renderanno necessari;
- **stabilire** che gli O.P. con "siti" già autorizzati, devono attenersi alle "Procedure per l'autorizzazione di un sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201 e condizioni che devono essere soddisfatte per lo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'<u>ALLEGATO 1</u>, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **stabilire** che le singole autorizzazioni saranno valide sino ad eventuale esito negativo risultante dalle ispezioni che saranno effettuate, nel periodo più adatto, da parte dell'autorità competente che potrà procedere alla sospensione o revoca.
- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
- dare atto che questo provvedimento:
 - è unicamente redatto con mezzi informatici e firmato digitalmente ed è composto da 8 (otto) facciate e dall'ALLEGATO 1 composto da n. 7 (sette) facciate;
 - sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - ➤ sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito <u>www.regione.puglia.it</u>, e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

(Dott. Luigi Trotta)



ALLEGATO 1

Il presente allegato 1, firmato digitalmente, è composto da 7 facciate.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE

(Dott. Luigi Trotta)

Firmato da:Luigi Trotta Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727 Data: 16/03/2021 18:15:43

"Procedure per l'autorizzazione di un sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201 e condizioni che devono essere soddisfatte per lo spostamento, dalle aree delimitate, di piante specificate notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca"

1. INTRODUZIONE

Il Reg. UE 2020/1201 prevede la possibilità di produrre piante specificate all'interno delle aree delimitate alla *Xylella fastidiosa* esclusivamente se coltivate in un "sito di produzione autorizzato ai sensi dell' art. 24", definendo i requisiti indispensabili per ottenere tali autorizzazioni.

Specifica, inoltre, che tale autorizzazione è necessaria ai fini degli art. 19 e 21 cioè per gli spostamenti in uscita da un'area delimitata, e dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, di <u>piante specificate</u> coltivate, anche in vitro, in siti di produzione autorizzati situati in tale area delimitata, nonché le condizioni che devono essere soddisfatte perché ciò possa avvenire.

2. AUTORIZZAZIONE dei SITI di PRODUZIONE (art. 24 del UE 2020/1201)

Il sito di produzione può essere autorizzato solo se esso soddisfa tutte le condizioni seguenti:

- a) è registrato al RUOP conformemente all'articolo 65 del Reg. UE 2016/2031;
- b) è stato autorizzato come sito dotato di protezione fisica contro l'organismo nocivo specificato (Xylella fastidiosa "sottospecie pauca") e i suoi vettori (Philaenus spumarius, Philaenus italosignus e Neophilaenus campestris);
- c) è stato sottoposto ogni anno ad almeno due ispezioni da parte dell'autorità competente, nel periodo più adatto.

Il "sito di produzione" è una porzione di superficie che può essere gestita come un'unità separata all'interno di un'area più vasta dove un organismo nocivo è presente (zona delimitata).

Nel caso specifico, viste le caratteristiche della *Xylella fastidiosa* e considerato che si trasmette mediante insetti vettori caratterizzati da polifagia e dimensioni ridotte, il sito si connota come singola unità di produzione dotato di misure fisiche di protezione e sicurezza in grado di isolare in forma totale e temporalmente continua, le piante specificate dall'ambiente esterno e, pertanto, impedire l'introduzione dei vettori.



Le norme tecniche e le procedure richiamate nel presente allegato non derogano dal rispetto di tutte le normative fitosanitarie già in essere per la produzione e commercializzazione dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale.

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Al fine di autorizzare un "sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201" e individuare le condizioni che devono essere soddisfatte per lo spostamento di piante specificate notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*, dalle aree delimitate e per mantenere tale autorizzazione, vengono definite:

- caratteristiche tecniche delle strutture;
- gestione del sito di produzione e obblighi del produttore;
- ispezioni ufficiali del sito e delle produzioni di piante specificate;
- protocollo diagnostico;
- le procedure per l'imballaggio;
- le procedure per la movimentazione e la tracciabilità dei vegetali appartenenti alle "Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie pauca" di cui all'allegato II del Reg. (UE) 2020/1201, prodotte all'interno delle aree delimitate a Xylella fastidiosa.
- procedura di rilascio autorizzazione;
- controlli periodici.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE

La produzione di piante specificate deve avvenire in serre protette con rete a prova di insetto (screenhouse), tali da garantire la discontinuità fisica fra l'ambiente di coltivazione e l'ambiente esterno

La rete antiafidi deve essere realizzata in polipropilene ad alta densità del tipo "rete antiafide" con dimensione della maglia massima: ordito 1,0 mm e trama 1,2 mm.

La rete antiafide deve garantire la separazione fisica del sito produttivo dall'ambiente esterno in ogni apertura anche accidentale e/o di accesso/aerazione naturale/ventilazione forzata della serra.

Il sito (serra) deve essere dotato di un elemento rigido (cordolo, ondulina, etc.), infisso sufficientemente nel terreno, che garantisca la continuità fisica di tutte le pareti verticali della serra con il terreno sottostante, in maniera tale da evitare le contaminazioni dall'esterno.

Inoltre, la serra deve essere dotata di vestibolo con doppia porta con sistema di aerazione naturale o di ventilazione forzata secondo necessità, protetto con la stessa rete antiafide per impedire l'ingresso dei vettori dall'esterno all'interno della serra.

Il vestibolo deve essere dimensionato in funzione della tipologia delle produzioni, della modalità di gestione del vivaio e della movimentazione delle piante definita dall'azienda. Deve garantire in sicurezza, ove necessario, l'accesso dei mezzi nello stesso per le operazioni di carico/scarico del materiale vegetale, in condizioni di pieno isolamento fisico del vestibolo dall'area esterna.

Il vestibolo deve essere dotato di doppia porta (lato serra e lato esterno) e di un sistema che impedisca l'apertura contemporanea delle porte, nonché di un sistema informatico che dovrà



registrare e memorizzare con continuità lo stato di apertura/chiusura delle stesse. Il produttore propone, in sede di richiesta di autorizzazione, il sistema di controllo e registrazione delle porte che garantisca l'apertura alternativa delle stesse, che sarà valutato nel corso della ispezione propedeutica al rilascio dell'autorizzazione.

Nel vestibolo dovrà essere installato un sistema di ventilazione forzata dall'interno verso l'esterno e/o una barriera a lama d'aria finalizzata a ridurre sensibilmente la possibilità di ingresso dei vettori dell'organismo nocivo all'interno del vestibolo.

Le registrazioni devono poter essere visionate in qualunque momento siano richieste da parte dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale e/o suoi delegati/incaricati. Nel vestibolo e nella serra devono essere installate, a cura del vivaista, un numero adeguato di trappole cromotropiche di colore giallo per il monitoraggio costante dei vettori. Perimetralmente alla serra deve essere assicurata una fascia di rispetto di 3 metri sulla quale non dovrà svilupparsi alcuna vegetazione infestante e/o di altra natura.

Si evidenzia che la schermatura con rete a maglie piuttosto fitte può comportare variazioni del microclima all'interno della serra che potrebbe condizionare il processo biologico dei vegetali. Pertanto, fermo restando la garanzia di separazione fisica della struttura dall'esterno, il produttore dovrà valutare ed individuare, ove di necessità, eventuali sistemi tecnologici finalizzati al mantenimento delle migliori condizioni ambientali per lo sviluppo dei vegetali.

5. GESTIONE DEL SITO DI PRODUZIONE E OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Il produttore deve avere capacità gestionali, tecniche ed operative adeguate a gestire e mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche del "sito di produzione autorizzato ai sensi dell'art. 24" al fine di evitare l'introduzione del vettore e conseguentemente compromettere lo status fitosanitario delle produzioni vegetali ivi coltivate.

In particolare il produttore deve:

- adottare regole comportamentali e appropriate azioni quali: controllo ad ogni accesso degli abiti e dei mezzi di movimentazione, controllo giornaliero delle trappole per i vettori;
- effettuare periodici controlli sull'integrità della protezione fisica che deve essere totale ed ininterrotta nel tempo;
- verificare giornalmente per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, l'assenza di vettori sia nella serra che nel vestibolo;
- verificare prima dell'avvio di nuovo ciclo di produzione di piante specificate che non siano presenti vettori di Xylella;
- verificare giornalmente per tutto il periodo di crescita delle piante specificate, l'assenza di sintomi ascrivibili alla Xylella e in caso di presenza di piante con sintomi sospetti, eseguire a proprie spese le dovute analisi molecolari per confermare l'assenza dell'organismo specificato;
- sottoporre le piante specificate a idonei trattamenti fitosanitari scelti tra metodi chimici, biologici o meccanici, in funzione del periodo e del tipo di attività svolta, contro la popolazione dei vettori, in tutti i suoi stadi, per mantenere il sito libero dai vettori dell'organismo nocivo specificato. I trattamenti devono essere effettuati:



- √ a) in periodi adatti dell'anno
- ✓ b) sempre, prima dello spostamento delle piante specificate,
- notificare immediatamente a mezzo PEC all'Osservatorio Fitosanitario Regionale l'eventuale ritrovamento nelle trappole di vettori di Xylella fastidiosa;
- predisporre il piano di autocontrollo per la verifica delle regole di gestione del sito di produzione; il piano di controllo deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione.

Il produttore deve inoltre:

- osservare le prescrizioni impartite dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale con il rilascio dell'autorizzazione per "sito di produzione autorizzato ai sensi dell'art. 24";
- consentire le ispezioni, anche senza preavviso, da parte dell'Osservatorio Fitosanitario
 Regionale e suoi delegati e/o incaricati;
- adottare le prescrizioni impartite dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale in caso di rinvenimento dell'organismo nocivo.

6. ISPEZIONI UFFICIALI DEL SITO E DELLE PRODUZIONI DI PIANTE SPECIFICATE

A norma del comma c dell'art. 24 del Reg. (UE) 2020/1201, l'Osservatorio Fitosanitario Regionale deve eseguire, direttamente o mediante suoi delegati e/o incaricati, due volte l'anno, nel periodo più adatto, l'ispezione ufficiale del "sito di produzione autorizzato ai sensi dell'art. 24", al fine di verificare la permanenza dei requisiti del sito.

La prima ispezione ufficiale è eseguita prima di autorizzare il sito a norma del su richiamato art. 24.

Il più vicino possibile al momento dello spostamento le piante specificate saranno sottoposte ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV del Reg. UE 2020/1201, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %. (art. 19 del Reg. UE 2020/1201).

7. MOVIMENTAZIONE E TRACCIABILITÀ DELLE PRODUZIONI

Le piante specificate che sono prodotte nel sito di produzione di cui all'art. 24 del Reg. UE 2020/1201 sono spostate all'interno ed esterno dell'area delimitata esclusivamente in contenitori o imballaggi chiusi atti a prevenire l'introduzione e il trasporto del vettore (comma d dell'art. 19 del Reg. UE 2020/1201). La tipologia di imballaggio che il produttore intende utilizzare per la movimentazione di piante specificate deve essere allegata all'istanza di "sito di produzione" presentata all'Osservatorio Fitosanitario Regionale che ne deve valutare l'efficacia in sede di autorizzazione. Eventuali variazioni della tipologia di imballaggio o delle procedure di movimentazione vanno comunicate preventivamente all'Osservatorio Fitosanitario Regionale, almeno 30 giorni prima dell'impiego.

Le piante sono spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un Passaporto delle piante, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 78 a 95 del Reg. UE 2016/2031.



In particolare, il Passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo 85 e, il cui contenuto e formato sono conformi all'articolo 83 del Reg. UE 2016/2031.

I soggetti professionali, autorizzati all'attività di produzione e commercializzazione all'ingrosso di Piante specificate sensibili alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca* di cui all'allegato II del Reg. UE 2020/1201, devono utilizzare la procedura informatica "monitoraggio vivai" disponibile sul portale web istituzionale http://www.emergenzaxylella.it per:

- censire telematicamente le proprie strutture produttive;
- comunicare ufficialmente la consistenza dei vegetali (piante specificate) presenti in azienda;
- > comunicare la relativa movimentazione con cadenza quindicinale.

Le informazioni per ogni lotto trasmesso o ricevuto devono essere conservate dal produttore e dal destinatario per tre anni.

Nel caso di produzione di piante olivo delle varietà "FS17" e "Leccino" e commercializzazione in zona infetta le informazioni relative alla tracciabilità devono comprendere anche i dati catastali del sito in cui le piante verranno impiantante.

8. PROCEDURA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE SITO DI PRODUZIONE (art. 24 del Reg. UE 2020/1201)

Possono richiedere il riconoscimento di sito di produzione e relativa autorizzazione gli operatori professionali che svolgono attività vivaistica regolarmente registrati al RUOP e già censiti nel sistema informativo.

L'istanza per il riconoscimento di un sito di produzione (ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201) deve essere inoltrata dall'Operatore Professionale alla Sezione Osservatorio Fitosanitario , allegando la seguente documentazione:

- Planimetria del sito di produzione da autorizzare;
- Scheda tecnica della rete a prova di insetto installata;
- Relazione con:
 - dettaglio tecnico delle strutture produttive;
 - indicazione delle specie specificate da produrre;
 - ciclo di produzione e gestione operativa della serra e del vestibolo;
 - gestione della movimentazione dei vegetali;
 - sistema di controllo e registrazione delle porte che garantisca l'apertura alternativa delle stesse;
 - piano di autocontrollo per la verifica delle regole di gestione del sito di produzione;
 - tipologia degli imballaggi utilizzati;
- Copia della convenzione con il laboratorio di analisi accreditato;
- Procedura di movimentazione e controllo informatico delle piante specificate prodotte nel sito di produzione;
- Schema di registro dei trattamenti fitosanitari per il controllo del vettore.

L'Osservatorio Fitosanitario Regionale a seguito dell'istanza presentata procede ad effettuare l'istruttoria per verificare se il sito di produzione è registrato in conformità al Reg. UE 2016/2031 e a



valutare la documentazione presentata, dopodiché, procede a eseguire l'ispezione ufficiale del sito da autorizzare, direttamente o mediante suoi delegati e/o incaricati, per verificare l'idoneità delle caratteristiche strutturali e gestionali del sito.

Accertati i requisiti di cui sopra l'Osservatorio Fitosanitario Regionale rilascia l'autorizzazione riconoscendo il "sito di produzione ai sensi dell'art. 24 del REG. UE 2020/1201".

L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo eventuali modifiche sostanziali rispetto alla prima istanza. Per modifiche sostanziali si intendono variazioni di:

- Tipologia della rete a prova di insetto installata;
- Modifica della strutture produttive;
- specie specificate da produrre;
- ciclo di produzione e gestione operativa della serra e del vestibolo;
- gestione della movimentazione dei vegetali;
- sistema di controllo e registrazione delle porte che garantisca l'apertura alternativa delle stesse;
- piano di autocontrollo per la verifica delle regole di gestione del sito di produzione;
- Procedura di movimentazione e controllo informatico delle piante specificate prodotte nel sito di produzione.

In tal caso il produttore deve presentare una nuova istanza con la documentazione attestante le modifiche sopraggiunte, l'Osservatorio procede ad una nuova ispezione e al rilascio di una nuova autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata a seguito di ispezione annuale con esito negativo. Particolare attenzione è riservata alla tracciabilità della movimentazione delle specie specificate alla *Xylella fastidiosa sottospecie pauca*.

9. CONTROLLI PERIODICI

L'Osservatorio Fitosanitario Regionale verifica, che l'operatore professionale autorizzato, il più vicino possibile al momento dello spostamento delle piante specificate abbia sottoposto ad analisi molecolare per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato in base a uno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV del Reg. UE 2020/1201, con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1 % con un livello di confidenza almeno dell'80 %. (art. 19 del Reg. UE 2020/1201)

L'Osservatorio Fitosanitario Regionale nei siti di produzione autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2020/1201, provvede a:

- sottoporre annualmente il sito ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni;
- prescrivere ogni altra misura ritenuta idonea a certificare l'assenza dell'organismo nocivo dal materiale vegetale prodotto nel sito da autorizzare, valutando anche eventuali rischi di possibili infestazioni accidentali da parte del vettore;
- verificare il corretto utilizzo, da parte dei soggetti autorizzati, del passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente agli articoli da 78 a 95 del Reg. UE 2016/2031;
- verificare la corretta e puntuale registrazione della movimentazione delle piante specificate prodotte e movimentate dai siti autorizzati;



- verificare l'esecuzione dell'autocontrollo da parte del produttore per la verifica del rispetto delle regole di gestione del sito di produzione proposto unitamente alla richiesta di autorizzazione.

L'Osservatorio Fitosanitario applica le sanzioni nei confronti dei soggetti risultati inadempienti a seguito dei controlli tecnici e/o documentali dei siti di produzione ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 19 del 02/02/2021.